



**COMUNE DI CASSAGO BRIANZA**

**Provincia di LECCO**

**REGOLAMENTO DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

# INDICE

## **Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI**

- Art. 1 Denuncia dei casi di morte
- Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici
- Art. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria
- Art. 4 Rinvenimento di resti mortali
- Art. 5 Visita del medico necroscopo
- Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva
- Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 9 Riscontro diagnostico

## **Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

- Art. 10 Periodo di osservazione normale
- Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione
- Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 14 Depositi di osservazione

## **Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI DEI FERETRI**

- Art. 15 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 16 Caratteristiche della cassa

## **Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI**

- Art. 17 Trasporto di salme
- Art. 18 Caratteristiche dei carri per il trasporto
- Art. 19 Trasporti con termini ridotti
- Art. 20 Morti per infortuni o incidenti
- Art. 21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive
- Art. 22 Trasporti con mezzi speciali
- Art. 23 Orari dei trasporti funebri
- Art. 24 Trasporto di salme in altro Comune
- Art. 25 Modalità per il trasporto fuori Comune
- Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

## **Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

- Art. 27 Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 28 Custodia dei documenti
- Art. 29 Ricevimento di salme e resti mortali
- Art. 30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

## **Titolo VI - INUMAZIONI**

- Art. 31 Sepolture
- Art. 32 Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art. 33 Forma e classe dei campi
- Art. 34 Cippi indicativi
- Art. 35 Scavo della fossa
- Art. 36 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art. 37 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni
- Art. 38 Modalità di concessione
- Art. 39 Revoca e decadenza della sepoltura
- Art. 40 Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art. 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

- Art. 42 Ornamento con fiori e piante
- Art. 43 Scadenza della concessione - Recupero materiali

### **Titolo VII - TUMULAZIONI**

- Art. 44 Sepolture a tumulazione
- Art. 45 Tipi e durata delle concessioni
- Art. 45/bis Campo a verde
- Art. 46 Atto di concessione
- Art. 47 Pagamento della concessione - Cauzione
- Art. 48 Doveri dei concessionari
- Art. 49 Decorrenza della concessione - Rinnovi
- Art. 49/bis Decorrenza della concessione per sovrapposizione di salme
- Art. 49/tris Sovrapposizione di resti in uno spazio esistente già occupato
- Art. 50 Scadenza della concessione

### **Titolo VIII - CAPELLE ED EDICOLE**

- Art. 51 Concessione dell'area
- Art. 52 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art. 53 Modalità per la presentazione dei progetti
- Art. 54 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art. 55 Diritti di sepolcro
- Art. 56 Ossari, cinerari, colombari
- Art. 57 Mancata utilizzazione dell'area
- Art. 58 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- Art. 59 Salme o resti provenienti da altri Comuni
- Art. 60 Manutenzione delle opere

### **Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI**

- Art. 61 Norme per la concessione
- Art. 62 Sovrapposizione di salme
- Art. 63 Termini per la costruzione del monumento
- Art. 63/bis Altezza del basamento
- Art. 64 Manutenzione - Revoca - Decadenza

### **Titolo X - COLOMBARI**

- Art. 65 Norme per la concessione
- Art. 66 Lastre di chiusura ed ornamenti
- Art. 67 Caratteristica dei feretri
- Art. 68 Diritto di sepoltura e durata della concessione

### **Titolo XI - OSSARI E CINERARI**

- Art. 69 Ossario comune
- Art. 70 Nicchie ossario
- Art. 71 Cinerario comune
- Art. 72 Cellette cinerarie

### **Titolo XII - CREMAZIONE**

- Art. 73 Trasporto salma per la cremazione
- Art. 74 Urna cineraria
- Art. 75 Trasporto delle urne con le ceneri
- Art. 76 Autorizzazione alla cremazione
- Art. 77 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

## **Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE**

- Art. 78 Autopsie
- Art. 79 Imbalsamazioni
- Art. 80 Imbalsamazioni di cadaveri portatori di radioattività

## **Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 81 Esumazioni
- Art. 82 Esumazioni straordinarie
- Art. 83 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria
- Art. 84 Divieto di apportare riduzioni a salme
- Art. 85 Trasferimento di feretri in altra sede
- Art. 86 Raccolta delle ossa
- Art. 87 Personale che deve presenziare alle operazioni
- Art. 88 Compensi per esumazioni ed estumulazioni

## **Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI**

- Art. 89 Manutenzione e vigilanza
- Art. 90 Organizzazione del servizio cimiteriale
- Art. 91 Custode del cimitero
- Art. 92 Compiti del custode
- Art. 93 Tenuta dei documenti obbligatori
- Art. 94 Obblighi del custode seppellitore

## **Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

- Art. 95 Orario di apertura del cimitero
- Art. 96 Divieto d'ingresso
- Art. 97 Prescrizioni particolari
- Art. 98 Norme per i visitatori

## **Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI**

- Art. 99 Contravvenzioni

## **Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 100 Regolamento speciale di polizia mortuaria
- Art. 101 Entrata in vigore del Regolamento

**Tabella A** - Tariffe concessioni cimiteriali

**Tabella B** - Tariffe per servizi cimiteriali

**Allegato C** - Elaborato grafico – Cippo funebre campo verde

## **Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI**

### **Art. 1. Denuncia dei casi di morte**

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

### **Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici**

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

### **Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 4. Rinvenimento di resti mortali**

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dall'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 5. Visita del medico necroscopo**

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

### **Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

### **Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla

osta dell'Autorità giudiziaria.

### **Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

### **Art. 9. Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, N. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile del servizio igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## **Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 10. Periodo di osservazione normale**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni.

### **Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

### **Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico necroscopo dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### **Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico incaricato dell'unità sanitaria locale competente.

### **Art. 14. Depositi di osservazione**

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- è ubicato presso l'obitorio.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del necroforo del Comune.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso il cimitero o altro edificio rispondente allo scopo ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

## **Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

### **Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro**

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

### **Art. 16. Caratteristiche della cassa**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante d'Y sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI**

##### **Art. 17. Trasporto delle salme**

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

##### **Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

##### **Art. 19. Trasporti con termini ridotti**

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo

Il trasporto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

##### **Art. 20. Morti per infortuni o incidenti**

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

##### **Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art. 22. Trasporti con mezzi speciali**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285.

## **Art. 23. Orari dei trasporti funebri**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

## **Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune**

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nei mesi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente art. non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

## **Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune**

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

## **Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune**

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

## **Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

### **Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura**

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Art. 28. Custodia dei documenti**

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero.

Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

## **Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- a) dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti,
- b) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio del Comune,
- c) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale,
- d) alle ossa, ai resti mortali ed alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c).

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1990 n. 285, nonché dell'art. 75 della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 ed art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

Potranno essere accettate, nel limite della disponibilità dei posti, anche le salme di persone nate e vissute per più di 10 anni nel Comune di Cassago Brianza ma non più ivi residenti con l'aumento delle tariffe di cui all'allegato "A" del 50% e per i non residenti con l'aumento delle tariffe dell'80%.

## **Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

## **Titolo VI - INUMAZIONI**

### **Art. 31. Sepolture**

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Le sepolture ed inumazioni si possono concedere a pagamento per un periodo di tempo senza possibilità di rinnovo, come indicato nella tariffa allegata.

### **Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni**

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato regolamento n.285.

### **Art. 33. Forma e classe dei campi**

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con i numeri progressivi del piano di distribuzione del cimitero.

### **Art. 34. Cippi indicativi**

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

### **Art. 35. Scavo della fossa**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione.

### **Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore a dieci anni**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con i numeri progressivi nel piano di distribuzione del cimitero.

### **Art. 38. Modalità di concessione**

Il servizio di inumazione in campo comune è soggetto al pagamento di una tariffa (vedere tabella nuove tariffe per servizi cimiteriali all. A) quando non si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Queste vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata e la loro durata è fissata in anni dieci.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione in campo comune, non comporta comunque la gratuità del trasporto del cadavere, cui si applica l'art. 16 comma 1 lettera a) del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

### **Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura**

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

### **Art. 40. Caratteristiche delle casse per le inumazioni**

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

### **Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione**

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti in quanto assegnati con numero progressivo.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta

Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

#### **Art. 42. Ornamento con fiori e piante**

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

#### **Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossarie, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

#### **Art. 44. Sepolture a tumulazione**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (ved. Tabella, all. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

#### **Art. 45. Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75, salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 35;
- c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 35;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta dei resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

#### **Art. 45/bis. Campo a verde**

Viene formato un campo a verde per tumulazione di salme di posti in terra, la cui durata è fissata in anni 35.

Il detto campo a verde è il "B" del nuovo Cimitero, con numerazione dal n. 80 al n. 103.

In esso non potranno essere costruiti monumenti ma dovrà essere posta solo una lapide, in marmo bianco di carrara di dimensioni cm. 65 di base per cm. 40/50 di altezza, di spessore cm. 4, posta su basamento in serizzo antigorio di dimensioni cm. 65 X 50 X 15 e relativo supporto, il tutto come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico che è parte integrante del presente regolamento contrassegnato con lettera C.

Sulla lapide potranno essere apposti: nome, cognome, data di nascita e di morte; potrà inoltre essere apposta la fotografia del defunto ed una croce.

#### **Art. 46. Atto di concessione**

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

#### **Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione**

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali;
- c) l'importo della spesa dei cassoni forniti dal Comune

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

#### **Art. 48. Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

#### **Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un ulteriore periodo uguale a quello stabilito per la prima concessione purchè ciò sia accordabile tenuto conto della disponibilità dei posti e della compatibilità con la normativa vigente in materia e con le previsioni del presente regolamento.

#### **Art. 49/bis. Decorrenza della concessione per sovrapposizione di salme**

A tumulazione della seconda salma, la precedente concessione dovrà essere integrata affinché la scadenza dei 35 anni decorra dalla data della seconda sepoltura con pagamento della differenza in base alla tariffa vigente.

#### **Art. 49/tris – Sovrapposizione di resti in uno spazio esistente già occupato.**

E' consentita la deposizione dei resti di salme esumate in uno spazio già occupato. In tali casi la precedente concessione avrà quale scadenza quella naturale e comunque la stessa non potrà essere superiore ai 35 anni.

La scadenza della concessione per la sovrapposizione dei resti sarà stabilita dall'Ufficio Comunale competente, caso per caso, tenendo conto della scadenza della concessione per sepoltura o sovrapposizione originaria.

#### **Art. 50. Scadenza della concessione.**

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

## **TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE**

### **Art. 51. Concessione dell'area**

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree che saranno individuate dall'A.C. con apposita delibera. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. Detto importo è complessivo di tutte le salme che la cappella può ospitare.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

### **Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori**

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

### **Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti**

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio, dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del responsabile del servizio di igiene dell'U.S.S.L. competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolto nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

### **Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori**

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non arrecare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

### **Art. 55. Diritti di sepolcro**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

### **Art. 56. Ossari, cinerari, colombari**

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme all'art. 65 del presente regolamento.

### **Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area**

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

### **Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale**

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

### **Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni**

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

### **Art. 60. Manutenzione delle opere**

I concessionari di cappelle di famiglie od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

## **Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI**

### **Art. 61. Norme per la concessione**

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni trentacinque.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

### **Art. 62. Sovrapposizione di salme**

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di una oltre la salma già tumulata, previa collocazione di tombetta in cemento e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 16 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria del 10 settembre 1990 n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per la sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49/bis la concessione della sovrapposizione avrà durata pari a quella fissata originariamente per la prima salma. Nel caso di eventuale rinnovo la scadenza

riguarderà entrambe le salme ed il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

La sovrapposizione, fermo restando il limite di una oltre la salma già tumulata, è ammessa soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- b) fratelli e sorelle consanguinei
- c) coniuge
- d) gli affini

e) conviventi con il concessionario o con i defunti tumulati. Ai fini della presente lettera e) si intende per convivenza: 1) la convivenza anagraficamente regolarizzata a norma degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30.5.1989 n° 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente) e questa dovrà essere dimostrata tramite certificazione anagrafica oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – 2) la convivenza di fatto e non anagraficamente regolarizzata che dovrà essere dimostrata tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure altro documento da cui si rilevi inequivocabilmente lo stato di fatto

f) persone legate da vincolo affettivo o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti del defunto o del concessionario o degli altri soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e). Ai fini della presente lettera f) contestualmente all'istanza di concessione il concessionario dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti inequivocabilmente l'esistenza del vincolo affettivo o delle particolari benemerenzze.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario.

La richiesta di tumulazione di cui alle precedenti lettere dovrà essere presentata dal concessionario se vivente oppure in mancanza del coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi. Nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado la richiesta dovrà essere manifestata dalla maggioranza di questi. Le disposizioni del presente comma sono estese anche ai casi previsti dal precedente comma 6.

### **Art. 63. Termini per la costruzione del monumento**

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

### **Art. 63/bis – Altezza del basamento**

Il basamento deve avere ingombro in pianta non superiore a cm. 100 X 200 e non può essere superiore a cm. 15 fuori terra e comunque allineata all'altezza dei basamenti preesistenti.

L'altezza massima del monumento fuori terra non deve essere superiore a cm. 120 (basamento compreso).

L'altezza di eventuali statue non deve superare cm. 150 basamenti compreso.

Le lapidi non devono superare cm. 120 basamenti compreso.

E' vietata la piantumazione al di fuori dell'ingombro in pianta delle tombe. Eventuali cespugli ornamentali non dovranno superare l'altezza di cm. 100.

Prima del rilascio del nulla osta all'esecuzione del basamento, il concessionario dovrà versare il diritto accessorio indicato nella tabella "A" allegata al presente regolamento

### **Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza**

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

La decadenza della concessione sarà comunicata ai concessionari, 3 mesi prima, mediante lettera di avviso, trascorso tale termine la concessione sarà dichiarata scaduta e si procederà d'ufficio ad estumulare la salma e a depositarla nell'ossario comune.

## **Titolo X - COLOMBARI**

### **Art. 65. Norme per la concessione**

La concessione dei colombari ha natura amministrativa ed è regolata per quanto compatibile dalle norme di cui al precedente titolo IX ed ha la durata di anni 35, con decorrenza dalla data della concessione. L'atto di concessione per i colombari dovrà essere stipulato per ogni singolo colombaro. Salvo quanto previsto dall'art. 29 è ammessa, con limitazioni, la concessione di colombari a persone viventi e residenti a Cassago Brianza nei seguenti casi:

Requisiti del richiedente:

- a) colui che abbia compiuto almeno il 75° anno di età che faccia richiesta per sé o anche per il proprio coniuge o convivente di qualsiasi età
- b) indipendentemente dall'età sia del richiedente che del beneficiario, soggetto che legato da un vincolo di parentela in linea retta di 1° grado a persona affetta da invalidità certificata dall'ASL, faccia richiesta di concessione per quest'ultima
- c) coniuge o convivente superstite del premorto che richieda un colombaro per la tumulazione del defunto e che ne prenoti uno per sé, laddove possibile, adiacente. La convivenza dovrà essere comprovata dallo stato di famiglia anagrafico o dal certificato di matrimonio o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinata alla verifica della disponibilità di sepolture adeguate a soddisfare il fabbisogno dei soggetti aventi diritto alla sepoltura in quanto deceduti.

Le concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non potranno superare cumulativamente il numero di 20 colombari di nuova costruzione, identificati nella allegata planimetria ed evidenziati con il colore rosso e potranno essere assegnati solo per l'anno 2010.

La concessione dei colombari di nuova costruzione di cui alle lettere a) e b) dovrà avvenire partendo dalla 1ª fila a sinistra del lotto "A", come meglio indicato nella allegata planimetria, dal basso verso l'alto e seguendo un andamento sinusoidale, rispettando nel rilascio il numero cronologico di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Lo stesso andamento dovrà essere rispettato nel rilascio di tutte le altre concessioni riguardanti i colombari di nuova costruzione.

### **Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti**

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Per la chiusura dei colombari sarà versato al Comune l'importo previsto nell'allegata tabella.

### **Art. 67. Caratteristica dei feretri**

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

### **Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione**

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni trentacinque. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno riposti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

## **Titolo XI - OSSARI E CINERARI**

### **Art. 69. Ossario comune**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e

depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 70. Nicchie ossario**

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati od estumulati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta, dalla data della stipulazione ed è soggetto al pagamento della tariffa indicata nella tabella allegata.

Per la chiusura dell'ossario sarà versato al Comune l'importo previsto nell'allegata tabella.

#### **Art. 71. Cinerario comune**

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso un'apposita sezione dell'ossario.

#### **Art. 72. Cellette cinerarie**

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio ubicato presso il Cimitero avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

La concessione ha durata di anni trenta dalla data di stipulazione.

### **Titolo XII - CREMAZIONE**

#### **Art. 73. Trasporto salma per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Il servizio di cremazione è soggetto al pagamento di una tariffa (vedere tabella Nuove tariffe per servizi cimiteriali all. A) quando non si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione, non comporta comunque la gratuità del trasporto del cadavere e delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

#### **Art. 74. Urna cineraria**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri**

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

#### **Art. 76. Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

### **Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri**

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

## **Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE**

### **Art. 78. Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del servizio di igiene pubblica competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

### **Art. 79. Imbalsamazioni**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del servizio igiene pubblica da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

### **Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

## **Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 81. Esumazioni**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione; o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

### **Art. 82. Esumazioni straordinarie**

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato dell'U.S.S.L. dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### **Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria**

Per le esumazioni straordinarie ordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Art. 84. Divieto di apportare riduzioni a salme**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

### **Art. 85. Trasferimento di feretri in altra sede**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il medico incaricato dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

### **Art. 86. Raccolta delle ossa**

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comunque a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 70.

### **Art. 87. Personale che deve presenziare alle operazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

## **Art. 88 Compensi per esumazioni ed estumulazioni**

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito della tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

Il servizio di esumazione ordinaria è soggetto al pagamento di una tariffa (vedere tabella Nuove tariffe per servizi Cimiteriali all. A) quando non si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

## **Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI**

### **Art. 89. Manutenzione e vigilanza**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. Il Responsabile del servizio igiene pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Sindaco esercita la sua funzione di vigilanza mediante l'Ufficio Tecnico e quello cimiteriale.

### **Art. 90. Organizzazione del servizio cimiteriale**

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriali:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Responsabile del servizio igiene pubblica dell'unità sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc) l'Ufficio tecnico.

### **Art. 91. Custode del cimitero**

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Responsabile del servizio igiene pubblica per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

### **Art. 92. Compiti del custode**

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché dal presente Regolamento comunale.

### **Art. 93. Tenuta dei documenti obbligatori**

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) la generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

### **Art. 94. Obblighi del custode seppellitore**

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
  - b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni nè alla proprietà comunale, nè a quella privata;
  - c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
  - d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
  - f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
  - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- Inoltre ha l'obbligo di:
- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
  - 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc), dando - se richiesto- assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
  - 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
  - 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

## **Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

### **Art. 95. Orari di apertura del cimitero**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 96. Divieto d'ingresso**

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 97. Prescrizioni particolari**

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

### **Art. 98. Norme per i visitatori**

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

## **Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 99. Contravvenzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 100. Regolamento speciale di polizia mortuaria**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

### **Art. 101. Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

**TARIFFE CIMITERIALI**

**ALLEGATO A)**

		<b>Durata anni</b>	<b>Tariffa in €</b>
<b>Sepulture</b>			
	1 posto con cassone	35	<b>1.278,24</b>
	2 posti con doppio cassone	35	<b>1.704,30</b>
	rinnovo 1 posto con cassone	35	<b>2.556,48</b>
	rinnovo 2 posti con doppio cassone	35	<b>3.408,60</b>
<b>Nuovi colombari - Istituzione nuova tariffa</b>			
	1a fila - Lotto A e B da planimetria allegata	35	<b>2.350,00</b>
	2a fila - Lotto A e B da planimetria allegata	35	<b>2.750,00</b>
	3a fila	35	<b>2.750,00</b>
	4a fila	35	<b>2.350,00</b>
<b>Vecchi colombari - Di durata perpetua e già assegnati. Le tariffe riguardano eventuali liberazioni del posto</b>			
	1a fila	35	<b>2.000,00</b>
	2a fila	35	<b>2.500,00</b>
	3a fila	35	<b>2.500,00</b>
	4a fila	35	<b>2.000,00</b>
	5a fila	35	<b>1.800,00</b>
<b>Sovrapposizione salma in posto 35ennale</b>			<b>426,08</b>
<b>Concessione per deporre in uno spazio resti di salme esumate o estumulate</b>			<b>62,50</b>
<b>Campo verde</b>			
	Singolo senza cassone	35	<b>409,03</b>
	Singolo con cassone	35	<b>1.022,59</b>
	Con cassone doppio	35	<b>1.363,44</b>
<b>Vecchie cellette cinerarie - senza dotazioni</b>		30	<b>150,00</b>
<b>Concessione area per tomba di famiglia/cappelle private con superficie non inferiore a 10 mq - tariffa al mq</b>			<b>2.840,51</b>
<b>Vecchio ossario - senza dotazioni (concessione o rinnovi)</b>			
	a) 1.2.3.8.9.10 fila (70 x 35)	30	<b>150,00</b>
	b) 4.5.6.7 fila (70 x 35)	30	<b>150,00</b>
	c) 1.2.3.8.9.10 fila (35 x 35)	30	<b>150,00</b>
	d) 4.5.6.7 fila (35 x 35)	30	<b>150,00</b>
<b>Diritto accessorio per collocamento di lapidi di cui all'art. 63/bis</b>			<b>20,00</b>
<b>Diritto accessorio per collocamento di monumenti di cui all'art. 63/bis</b>			<b>170,00</b>
<b>Ossario nuova realizzazione - con dotazioni</b>		30	<b>320,00</b>
<b>Concessione per la tumulazione di urne cinerarie in posto già esistente</b>			<b>62,50</b>

**TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI**

**TABELLA B)**

		<b>Tariffa</b>
<b>Inumazione</b>	con scavo a mano	<b>505,05</b>
	con scavo a macchina	<b>300,30</b>
<b>Esumazione</b>	con scavo a mano	<b>586,95</b>
	con scavo a macchina	<b>351,75</b>
<b>Sola tumulazione</b>		<b>109,20</b>
<b>Tumulazione</b>	in tomba con scavo a mano	<b>456,75</b>
	con scavo a macchina	<b>294,00</b>
	con scavo 50% a mano e 50% a macchina	<b>367,50</b>
	in colombaro	<b>232,05</b>
	in ossario	<b>150,15</b>
	di ceneri in tomba con scavo	<b>150,15</b>
<b>Estumulazione</b>	da tomba con scavo a mano	<b>586,95</b>
	da tomba con scavo a macchina	<b>450,45</b>
	da colombaro	<b>294,00</b>
	da tomba di famiglia	<b>294,00</b>
<b>Recupero salme indecomposte</b>		<b>682,50</b>
<b>Traslazione</b>	salma da tomba	<b>382,20</b>
	salma da colombaro	<b>150,15</b>
	di resti da ossari a tomba	<b>150,15</b>
	contemporanea a tumulazione	<b>150,15</b>
<b>Cremazione</b>		<b>406,35</b>